

LEGISLATURA VIII°

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 25 del 28 luglio 2005

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

Cons.ri: G. Milana - M. Di Carlo - B. Astorre - C. Moscardelli -
S. Costa - A. Zanon - F. Dalia - P. Brianti

Oggetto:

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI



Consiglio Regionale del Lazio
Il Vice Presidente

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Istituzione del
Consiglio delle autonomie locali.**

Di iniziativa del consigliere Guido Milana

Guido Milana
Antonio Di Carlo (DI CARLO)
Bruno Astorri (ASTORRI)
Audino Moscardelli (MOSCARDELLI)
Francesco Costa (COSTA)
Antonio Zanon (ZANON)
Salvatore Dalia (DALIA)
Roberto Brianti (BRIANTI)

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alle commissioni: 1° - 3° - 6° - 12°

Roma, 28-7-2005

Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)

Nigro



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 1

(Il Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali.
2. La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 123, comma quattro, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 2

(Composizione del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da quaranta componenti.
2. Sono componenti di diritto:
 - a) il Sindaco di Roma;
 - b) i sindaci dei comuni capoluogo;
 - c) i presidenti delle province;
 - d) tre rappresentanti indicati dal Coordinamento regionale delle autonomie locali.
3. Sono componenti elettivi:
 - a) quindici rappresentanti dei comuni, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui almeno cinque rappresentativi dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
 - b) dieci rappresentanti dei consigli provinciali, eletti nel numero di due per ciascuna provincia espressione, rispettivamente, della maggioranza e della minoranza consiliare;
 - c) due rappresentanti delle comunità montane, eletti tra i presidenti delle comunità montane.
4. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto, i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e i rettori delle università statali e non statali del Lazio.
5. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l'anno, convoca l'assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.
7. Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo e delle sue commissioni, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio provinciale di Roma. Al Presidente del Consiglio delle autonomie locali e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, di cui all'articolo 4, spetta una indennità pari, rispettivamente, al settantacinque e al sessanta per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 3

(Elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali)

1. Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura e resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede, per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) l'assemblea composta dai rappresentanti dei comuni della Regione. Le modalità di svolgimento dell'assemblea e dell'elezioni sono stabilite da un apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. Il Presidente di ciascuna provincia convoca e presiede, per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) un'apposita sessione del Consiglio provinciale. Le modalità di svolgimento dell'elezioni sono stabilite da un apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede, per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) l'assemblea dei presidenti delle comunità montane. Le modalità di svolgimento dell'assemblea e dell'elezioni sono stabilite da un apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
5. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di Roma, del sindaco di un comune capoluogo o di un presidente di provincia, subentra nel Consiglio delle autonomie locali, rispettivamente, il vice sindaco o il vice presidente. Non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.
6. Quando, per qualsivoglia ragione, cessa dalla carica uno dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 3, esso viene sostituito da chi, nelle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, ha conseguito il maggior numero di voti dopo di lui.



Consiglio Regionale del Lazio

7. Il Consiglio delle autonomie locali è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi. Se, per qualsivoglia ragione, dovessero cessare contemporaneamente dalla carica cinque o più componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali invita il Presidente del Consiglio regionale e/o i Presidenti delle province a convocare immediatamente le rispettive assemblee per l'elezione dei componenti mancanti. Il Consiglio resta in carica limitatamente per l'espressione dei pareri obbligatori fino alla ricostituzione delle condizioni di validità.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 4

(Insediamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta per l'insediamento del Consiglio delle autonomie locali entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Nella prima seduta il Consiglio delle autonomie locali procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. I due vice presidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo.
2. Il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è disciplinato dal Regolamento dei lavori, che è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Il Consiglio delle autonomie locali si avvale di una struttura amministrativa di supporto istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali si avvale di una struttura di diretta collaborazione, con compiti di segreteria. Per tale struttura, il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 39 della l.r. 6/2002 disciplina:
 - a) il limite massimo del personale da assegnare scelto tra dipendenti regionali e dipendenti di comuni e province della Regione in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, secondo i relativi ordinamenti;
 - b) le procedure per l'assegnazione del personale;
4. In eccedenza rispetto alla dotazione organica complessiva di cui al comma 3 lettera a), la struttura di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali può utilizzare unità di personale in posizione di comando o fuori ruolo di comuni e province con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura al Consiglio delle autonomie locali la disponibilità delle risorse strumentali necessarie per il suo funzionamento.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 5 **(Sedute del Consiglio delle autonomie locali)**

1. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.
3. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono convocate dal Presidente secondo le disposizioni del Regolamento dei lavori, anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti.
4. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3.
5. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio delle autonomie locali è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
6. Il Presidente della Regione ha il diritto, e se richiesto il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio delle autonomie locali. In caso di assenza o impedimento, può delegare il Vicepresidente o un assessore.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 6 (Iniziativa degli atti normativi)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti una proposta redatta in articoli ed accompagnata da relazione illustrativa, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione.
2. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali nomina il relatore della proposta di legge, incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, può altresì approvare una proposta di regolamento, redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa, nelle materie di cui al comma 1. La Giunta regionale decide nel merito entro sessanta giorni dal deposito della proposta.
4. Il Consiglio delle autonomie locali, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, propone al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione entro quindici giorni informa il Consiglio delle autonomie locali circa le iniziative assunte.
5. Il Consiglio delle autonomie locali, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, richiede al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull'interpretazione dello Statuto, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 68 dello Statuto.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 7 (Competenze consultive)

1. Annualmente il Presidente della Regione illustra al Consiglio delle autonomie locali le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso dell'anno. Il Consiglio può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali:
 - a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione;
 - b) esprime pareri facoltativi sugli atti di competenza del Consiglio e della Giunta regionale, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale;
3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle autonomie locali i progetti di cui al comma 2, lettera a). Il Consiglio delle autonomie locali esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento dei progetti. Entro tale termine, il Consiglio delle autonomie locali può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l'assegnazione di un ulteriore termine, non superiore ad altri quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole.
4. Qualora il Consiglio delle autonomie locali, per le proposte di legge regionale in materia di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, abbia espresso un parere negativo o abbia avanzato proposte emendative con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il Consiglio regionale può procedere all'approvazione della proposta, senza accogliere le proposte emendative del Consiglio delle autonomie locali, con la maggioranza assoluta dei componenti.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 8

(Osservatorio sulla sussidiarietà amministrativa)

1. Il Consiglio delle autonomie locali costituisce nel proprio seno l'Osservatorio permanente sulla sussidiarietà amministrativa, incaricato di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 dello Statuto regionale da parte della Regione e degli enti, agenzie, aziende e società regionali.
2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, alla luce dei richiamati principi costituzionali e statutari, e può trasmettere al Consiglio delle autonomie locali relazioni e documenti.
3. L'Osservatorio può disporre l'audizione di dirigenti e funzionari della Regione e di amministratori, dirigenti e funzionari degli enti strumentali, delle agenzie, delle aziende e delle società controllate dalla Regione. Amministratori, dirigenti e funzionari debbono assicurare la massima collaborazione all'Osservatorio, ai cui componenti non può essere opposto il segreto d'ufficio. I componenti dell'Osservatorio sono tenuti al segreto per le notizie riservate di cui siano in tal modo venuti a conoscenza.
4. L'Osservatorio vigila altresì sul rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 51, comma 4, dello Statuto, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati agli enti locali.
5. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale di un ufficio istituito nell'ambito della struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 4, comma 3.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.

gh



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 10
(Norma transitoria)

1. In prima applicazione, le elezioni di cui all'articolo 3 sono convocate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale del Lazio

Art. 11
(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14. Il Consiglio delle autonomie locali esercita i compiti e le funzioni della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, in quanto compatibili con la presente legge.



Consiglio Regionale del Lazio

**Relazione alla
proposta di legge regionale**

**ISTITUZIONE DEL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.**

Onorevoli Consiglieri,

la Regione Lazio – con la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 - è stata tra le prime ad approvare il nuovo Statuto regionale, alla luce dei principi costituzionali mutati con le leggi n.1 del 1999 e n.3 del 2001.

Elemento costitutivo del nuovo ordinamento regionale è il mutato rapporto tra la Regione medesima e le altre istituzioni territoriali, poste in condizioni di pari dignità come soggetti costitutivi della Repubblica a norma dell'articolo 114, comma 1, della Costituzione.

A tal fine l'articolo 123 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, stabilisce, al comma 4, che *"in ogni Regione lo statuto disciplina il Consiglio delle autonome locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali"*. Del resto la Camera dei Deputati, approvando in prima lettura una nuova revisione del medesimo articolo 123, ha proposto di rafforzare ulteriormente la posizione istituzionale del Consiglio delle autonomie locali, definendolo organo *"di concertazione e di raccordo"*, oltre che di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Gli articoli 66 e 67 dello Statuto della Regione Lazio disciplinano, rispettivamente, l'istituzione e le funzioni del



Consiglio Regionale del Lazio

Consiglio delle autonomie locali. Nel corso del procedimento di elaborazione del nuovo Statuto regionale, le associazioni rappresentative degli Enti locali avevano anche suggerito proposte emendative volte a rendere più efficace e determinante il contributo delle province, dei comuni e delle comunità montane al governo della Regione. Tuttavia, le stesse riconoscono che lo Statuto propone, con i citati articoli 66 e 67, un'innovazione istituzionale di grande rilevanza che potrà rafforzare l'identità della Regione Lazio, il suo radicamento nelle comunità locali, l'efficacia della sua azione di governo.

In particolare il buon funzionamento del Consiglio delle autonomie locali potrà rappresentare la leva essenziale per assicurare il concreto rispetto, nella quotidianità dell'attività legislativa ed amministrativa della Regione, dei principi solennemente proclamati dallo Statuto: di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo; di sussidiarietà nell'allocazione delle funzioni amministrative e di equilibrio tra l'esercizio delle potestà legislative e regolamentare della Regione nonché l'autonomia normativa riconosciuta agli Enti locali dalla Costituzione con gli articoli 114, comma 2, e 117, comma 6.

L'istituzione del Consiglio delle autonomie locali rappresenta una delle priorità indicate nel programma elettorale di Piero Marrazzo e della coalizione al fine di riconsegnare alla Regione Lazio le sue naturali funzioni di legislazione e programmazione troppo spesso sacrificate, in passato, alla mera gestione amministrativa.

Se, infatti, è vero che lo Statuto riconosce in molte disposizioni di principio il ruolo istituzionale e le prerogative degli Enti locali costituzionalmente garantite, è altrettanto vero che, troppo spesso, nella concreta esperienza di governo della Regione Lazio come di altre regioni, è emersa la tentazione di nuovo "centralismo regionale". Un atteggiamento che, oltre ad essere poco rispettoso del principio di autonomia riconosciuto a comuni e province, alla fine risulta essere dannoso per la stessa Regione, protesa verso compiti di amministrazione diretta piuttosto che di legislazione e programmazione, nei nuovi grandi spazi finalmente riconosciuti dalla revisione costituzionale del 2001.



Consiglio Regionale del Lazio

Per questo ritengo che il Consiglio delle autonomie locali sia in qualche misura la "cartina di tornasole", la prova di verità per la nuova forma di governo regionale.

Per colmare il vuoto lasciato dalla precedente legislatura regionale, è fondamentale approvare tempestivamente la legge regionale per disciplinare compiutamente la composizione del Consiglio delle autonomie locali, le modalità di elezione dei suoi componenti, le modalità di esercizio delle funzioni che lo Statuto gli riserva.

Sono convinto che la tempestiva approvazione di questa legge rappresenti un atto di lungimiranza istituzionale, perché consentirebbe all'attuale legislatura regionale di decollare con il pieno sostegno di un elemento essenziale della forma di governo della Regione.

La proposta, com'è giusto e necessario, si limita a precisare nel dettaglio le scelte fondamentali già compiute nei citati articoli 66 e 67 dello Statuto. Giova pertanto sottolineare solo alcuni aspetti di particolare rilievo:

- a) la previsione di una composizione prevalentemente elettiva (27 componenti su 40);
- b) il coinvolgimento nel Consiglio di rappresentanti delle assemblee elettive locali, nelle persone dei sindaci di Roma e dei comuni capoluogo, dei presidenti delle province e dei presidenti delle associazioni maggiormente rappresentative dei comuni, delle province e delle comunità montane;
- c) il coinvolgimento delle rappresentanze delle associazioni di province, comuni e delle comunità montane, per il ruolo che esse ricoprono nella complessiva "tenuta" del sistema federale;
- d) la sottolineatura dell'autonomia politica, funzionale e organizzativa del Consiglio delle autonomie locali rispetto agli altri organi della Regione, in un modello di reciproca e leale collaborazione, nell'interesse della Regione



Consiglio Regionale del Lazio

medesima e di tutte le comunità locali che concorrono a costituirla;

- e) la valorizzazione del ruolo del Consiglio delle autonomie locali non solo nell'esercizio della funzione legislativa (dunque nei rapporti con il Consiglio regionale del Lazio), ma anche nell'esercizio delle funzioni regolamentari e amministrative (di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione);
- f) l'avvio di una stagione nella quale il trasferimento di funzioni e la concessione di deleghe sia accompagnata da atti normativi e dal contestuale trasferimento di risorse e personale. Il Consiglio delle autonomie locali diventa garanzia di questo processo;
- g) la volontà di porre il Consiglio delle autonomie locali – soprattutto attraverso l'Osservatorio sulla sussidiarietà amministrativa – nella condizione di vigilare con efficacia sul rispetto dei principi che lo stesso Statuto proclama a tutela dei diritti, delle prerogative e delle competenze delle istituzioni locali;
- h) il confronto preventivo e la condivisione degli atti muove verso un miglioramento dei servizi ai cittadini.

Confidando che il Consiglio regionale voglia approvare tempestivamente questa legge, inserendo in tal modo un tassello fondamentale nel nuovo ordinamento statutario, non ci resta che sperare che il Parlamento, in prossime tappe del percorso di innovazione costituzionale, voglia rafforzare ulteriormente il ruolo dei Consigli regionali delle autonomie locali.

Proprio questi, infatti, potrebbero rappresentare una soluzione razionale per l'accesso alla Corte costituzionale di Comuni e Province e magari – perché no? – per consentire ai rappresentanti di comuni e province di concorrere all'elezione del Presidente della Repubblica.